



COMUNE DI UDINE

N. 35 d'ord.

OGGETTO: Regolamento per la concessione dei contributi comunali sulle rette di accoglienza in strutture residenziali a ciclo continuativo. Approvazione.

Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio Comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **25 marzo 2019** alle ore 17:30 sotto la presidenza del sig. **dott. Enrico BERTI, Presidente del Consiglio**, con l'assistenza del **Segretario Generale avv. Carmine Cipriano** e con l'intervento dei seguenti componenti il **Consiglio Comunale**:

N	COGNOME E NOME	Ass	N	COGNOME E NOME	Ass
1	FONTANINI prof. Pietro, Sindaco		22	MARIONI dott.ssa Elisabetta	
2	ANDREUCCI FLORIO sig. Enrico		23	MARSICO rag. Giovanni	G
3	BARILLARI dott. Giovanni		24	MARTINES dott. Vincenzo	
4	BASALDELLA sig.ra Claudia		25	MAZZA dott. Marcello	
5	BATTAGLIA dott.ssa Elisa		26	MELONI dott.ssa Eleonora	
6	BERTI dott. Enrico		27	MICHELINI rag. Loris	
7	BERTOSSI dott. Enrico		28	PATTI dott. Lorenzo	
8	BORTOLIN dott. Mirko		29	PAVAN sig. Carlo	
9	CAPOZZI dott.ssa Pompea Maria Rosaria	G	30	PAVIOTTI dott.ssa Monica	
10	CIANI sig. Alessandro		31	PIRONE dott. Federico Angelo	
11	CIGOLOT sig. Fabrizio		32	PITTIONI sig. Antonio	
12	CUNTA sig. Andrea		33	PITTONI sen. Mario	
13	DEL TORRE dott.ssa Cinzia	A	34	PIZZOCARO p.i. Paolo	
14	FALCONE sig. Antonio		35	RIZZA sig. Riccardo Salvatore	A
15	FRANZ dott. Maurizio		36	ROSSO dott.ssa Sara	
16	GIACOMELLO rag. Carlo		37	SCALETARIS avv. Pierenrico	
17	GOVETTO avv. Giovanni		38	VALENTINI sig. Marco	
18	IOAN dott.ssa Lorenza		39	VENANZI dott. Alessandro	
19	LAUDICINA dott.ssa Francesca		40	VIDONI sig. Luca Onorio	
20	LIANO rag. Domenico		41	ZANOLLA rag. Michele	
21	LIGUORI dott.ssa Simona				

Presenti N. 37

Assenti
Giustificati N. 2

Assenti N. 2

Sono inoltre presenti i seguenti **Assessori**: MICHELINI rag. Loris, BARILLARI dott. Giovanni, BATTAGLIA dott.ssa Elisa, CIANI sig. Alessandro, CIGOLOT sig. Fabrizio, FRANZ dott. Maurizio, LAUDICINA dott.ssa Francesca, OLIVOTTO avv. Silvana, PERISSUTTI dott.ssa Daniela, PIZZOCARO p.i. Paolo.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e, in particolare, l'art. 6, comma 4, nel quale è stabilito che per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero. Previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica;

Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e, in particolare:

- l'art. 2, comma 6, lettera f) in cui si stabilisce che la Regione riconosce, promuove e tutela la facoltà della persona e della famiglia di scegliere tra i servizi dei soggetti accreditati e convenzionati, secondo modalità appropriate rispetto ai bisogni e in coerenza il progetto individuale;
- l'art. 4, comma 5, in cui si stabilisce che l'assistenza alle persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di competenza del Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero;
- l'art. 6, comma 1, in cui si afferma che il sistema integrato fornisce risposte omogenee sul territorio regionale attraverso, fra l'altro, il soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
- l'art. 6, comma 2, nel quale, fra i servizi considerati essenziali, sono inclusi anche i servizi residenziali e semi residenziali;
- l'art. 10, comma 1, nel quale si stabilisce che i Comuni, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite in materia di sistema integrato di servizi sociali, definiscono (lettera f) le condizioni per l'accesso alle prestazioni del sistema integrato;
- l'art. 42 nel quale si stabilisce che per i criteri di compartecipazione degli utenti al costo di servizi e prestazioni bisogna fare riferimento alla situazione economica del richiedente;

Richiamato il *Regolamento per l'accoglimento di anziani e inabili in strutture residenziali* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 d'ord. del 23 febbraio 2004;

Rilevato che il predetto Regolamento è ormai del tutto obsoleto in quanto fa riferimento a norme superate e a modalità di intervento assistenziale che comportavano un rapporto diretto con le strutture residenziali (attraverso apposite convenzioni che prevedevano il pagamento della retta da

parte del Comune e il successivo rimborso totale o parziale della spesa al Comune da parte del ricoverato) alle quali, dal 2014 in poi sono subentrate:

- a. una diversa modalità di intervento consistente nella concessione di un contributo alla persona interessata ad integrazione della retta da essa dovuta alla struttura ospitante;
- b. l'introduzione di un sistema mediante il quale l'importo del contributo è determinato in funzione sia dell'importo della retta applicata dalla struttura, sia del valore dell'ISEE per le prestazioni socio-sanitarie residenziali risultante dall'attestazione ISEE dell'interessato;

Ricordato, a tale proposito, che ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate la valutazione della situazione economica dei richiedenti è effettuata attraverso lo strumento dell'ISEE, disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ed utilizzato anche per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, definite nell'art. 1 del provvedimento quali "prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti";

Richiamate:

- a. le deliberazioni giuntali nn. 405 d'ord. del 9 dicembre 2014 e 421 d'ord. del 19 dicembre 2014, con le quali, nelle more dell'approvazione di un nuovo Regolamento, veniva avviato un periodo transitorio di sperimentazione delle nuove modalità di intervento durante il quale queste ultime sono state utilizzate in via continuativa ed ampiamente monitorate e verificate sino al corrente anno;
- b. le deliberazioni giuntali nn. 446 d'ord. del 22 dicembre 2015 e 332 d'ord. dell'8 agosto 2016, con le quali si rivedevano la soglia massima ISEE per l'accesso al contributo comunale sulla retta della struttura residenziale e si introducevano alcuni correttivi da applicare in casi particolari;

Rilevato che, al termine di un periodo di quattro anni di utilizzo del nuovo sistema (dal 2015 al 2018), quest'ultimo può ritenersi ormai consolidato in ordine ai suoi capisaldi (concessione del contributo alla persona, determinazione di una soglia ISEE al di sopra della quale non si ha accesso al contributo, formula utilizzata per il calcolo dell'importo del contributo con alcune deroghe per fattispecie particolari) e che è divenuto ormai indispensabile dotarsi di un nuovo strumento normativo per l'esercizio di una funzione, istituzionalmente assegnata alla competenza del Comune, di grande rilievo sociale e di notevole impatto sul piano finanziario;

Esaminato il testo del Regolamento per la concessione dei contributi comunali sulle rette di accoglienza in strutture residenziali a ciclo continuativo come riportato nel documento allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto e **ritenuto** di approvarne il contenuto;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

Dato atto che la presente proposta è stata depositata per sette giorni consecutivi dal 1° marzo 2019, presso la Segreteria del Comune, ai sensi dell'art. 84 dello Statuto comunale;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Dirigente *ad interim* del Servizio Servizi Sociali, dott. Filippo Toscano,

DELIBERA

1. di approvare il **Regolamento per la concessione dei contributi comunali sulle rette di accoglienza in strutture residenziali a ciclo continuativo** il cui testo è riportato nel documento allegato alla presente deliberazione della quale fa parte integrante e sostanziale, precisando che con tale approvazione il precedente Regolamento citato in premessa si intende espressamente abrogato;
2. di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1. entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune.

Si rimanda al supporto digitale per l'intervento introduttivo del Presidente della Commissione consiliare "Politiche sociali e Diritti di Cittadinanza" Consigliere Valentini.

(esce il Consigliere Mazza – presenti n. 36)

Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla **proposta di deliberazione** di cui sopra che ottiene il voto favorevole di 35 Consiglieri.

Si astiene il Consigliere Liano.

Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Enrico Berti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)

Regolamento per l'erogazione di contributi economici sulle rette di accoglienza in strutture residenziali a ciclo continuativo

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'erogazione dei contributi comunali destinati a integrare le rette di accoglienza in strutture residenziali a ciclo continuativo e le modalità di erogazione agli aventi diritto.

Art. 2 – Finalità

1. Allo scopo di soddisfare le esigenze di tutela delle persone anziane e/o disabili che non possono essere assistite a domicilio in ragione delle condizioni di elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia personale in cui si trovano e per le quali sia stata dunque accertata, da parte dei competenti servizi, la necessità del ricovero in idonea struttura residenziale a ciclo continuativo, il Comune concede un contributo economico destinato a integrare la retta di accoglienza in tale struttura, sempre che gli interessati siano in possesso dei requisiti stabiliti nel presente Regolamento.

Art. 3 – Prerequisiti necessari per la presentazione della domanda di contributo

1. I contributi di cui al presente Regolamento sono destinati a persone anziane disabili, ovvero anche a persone non anziane che si trovino in una situazione assimilabile a quella delle prime, per le quali non risulti possibile, date le loro condizioni sanitarie e/o i loro livelli di autonomia personale, la permanenza nell'ambiente domestico o familiare e si renda invece necessario il ricovero presso una struttura residenziale a ciclo continuativo quale soluzione diretta a rimuovere o attenuare le condizioni di disagio dell'interessato.
2. Per poter presentare domanda di contributo è necessario che in capo all'interessato sia stata accertata una delle seguenti condizioni:
 - a) disabilità media,
 - b) disabilità grave,
 - c) non autosufficienza,come definite in dettaglio ai fini ISEE nell'Allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento ISEE).
3. La presentazione della domanda diretta a ottenere il contributo di cui al presente Regolamento è consentita alle persone residenti nel Comune di Udine che siano:
 - a) cittadini italiani o cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea o apolidi;
 - b) cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno o di regolare permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno e quindi equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione di prestazioni di assistenza sociale ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e ss.mm.

Art. 4 – Requisiti di accesso al contributo economico. Presentazione della relativa domanda e perfezionamento della fase istruttoria. Data da cui decorre l'erogazione del contributo.

1. Il contributo economico destinato a integrare la retta di accoglienza in struttura residenziale a ciclo continuativo è concesso alle persone:
 - a) in possesso dei prerequisiti soggettivi precisati nell'art. 3;
 - b) ricoverate in una struttura residenziale, regolarmente autorizzata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, a seguito della valutazione multidimensionale favorevole espressa dall'Unità di Valutazione Distrettuale attivata presso il competente Distretto Sanitario;
 - c) in possesso di un'idonea attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Attestazione ISEE) per le Prestazioni residenziali, recante un valore pari o inferiore al valore massimo stabilito periodicamente dalla Giunta comunale.
2. La domanda di contributo deve essere sottoscritta dal richiedente oppure dal suo rappresentante legale. Qualora il richiedente sia impossibilitato ad apporre la firma sulla domanda, questa potrà essere sottoscritta da un suo familiare, intendendo per familiare il coniuge o un parente fino al terzo grado di parentela. Nel caso in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare la domanda di contributo, sia privo di familiari e non abbia potuto nominare alcun rappresentante legale, l'Assistente Sociale del territorio di residenza del richiedente provvederà a trasmettere ai competenti uffici comunali la relazione sulla situazione socio-economica di quest'ultimo ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione al contributo.
3. Salvo che nel caso di ricovero urgente e indifferibile di cui al comma successivo, il richiedente il contributo che all'atto della presentazione dell'istanza non sia già in possesso dell'idonea attestazione ISEE per le Prestazioni Sociosanitarie Residenziali è tenuto ad attivarsi per ottenerne al più presto il rilascio, in quanto la mancanza dell'idonea attestazione ISEE produce la sospensione dei termini previsti per la conclusione del relativo procedimento a partire dalla data di ricevimento della prima comunicazione con la quale si sollecita l'acquisizione di tale attestazione, non consentendo perciò l'adozione del provvedimento finale di concessione del contributo fino al momento in cui verrà meno l'elemento ostativo di cui sopra.
4. Nel caso in cui l'UVD abbia attestato l'urgenza e l'indifferibilità del ricovero in struttura residenziale di una persona impossibilitata a presentare la domanda di contributo per conto proprio o a mezzo di un rappresentante legale o di un familiare, il Servizio Sociale Territoriale sarà tenuto ad intervenire d'ufficio per l'attivazione del procedimento, avviando contestualmente le procedure per la nomina dell'amministratore di sostegno e del riconoscimento dell'invalidità civile (sempre che la persona interessata non abbia già richiesto od ottenuto tale riconoscimento). Nel frattempo i competenti uffici dei servizi sociali comunali provvederanno all'erogazione all'interessato di un contributo di importo pari a quello della retta dovuta alla struttura ospitante. All'atto della nomina dell'amministratore di sostegno e del perfezionamento della domanda conseguente all'acquisizione dei documenti mancanti, l'assistito dovrà rimborsare al Comune l'importo del contributo anticipato al netto dell'importo del contributo concesso, salvo che la regolarizzazione avvenga nel corso dell'anno successivo al ricovero, nel qual caso l'assistito dovrà anche versare l'importo del patrimonio mobiliare

risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata ai fini del rilascio dell'Attestazione ISEE, per il rimborso totale o parziale della somma anticipata dal Comune per l'anno precedente.

5. Nel caso in cui l'UVD abbia attestato l'urgenza e l'indifferibilità del ricovero in struttura residenziale di una persona in grado di presentare la domanda autonomamente o con l'ausilio di un suo familiare o del suo rappresentante legale e tale persona non abbia ancora ottenuto il riconoscimento dell'invalidità, presupposto quest'ultimo essenziale ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE Socio-Sanitario per le Prestazioni residenziali, i competenti uffici dei servizi sociali comunali provvederanno all'erogazione all'interessato di un contributo di importo pari a quello della retta dovuta alla struttura ospitante, a condizione che l'assistito si impegni:
 - a) a presentare alle competenti autorità, entro un mese dall'ingresso in struttura, la domanda per il riconoscimento dell'invalidità e a comunicare tempestivamente al Comune la data di avvenuta presentazione della suddetta istanza;
 - b) a versare al Comune i propri emolumenti derivanti da pensione o da altri tipi di reddito, al netto del margine di autosufficienza economica di cui al punto 5 dell'art. 5.

Il contributo di cui al presente comma sarà revocato, con contestuale avvio delle azioni di recupero delle somme erogate, nel caso in cui gli uffici accertino che, a distanza di due mesi dall'ingresso in struttura, il beneficiario del contributo non ha presentato alcuna domanda diretta a ottenere il riconoscimento dell'invalidità.

6. A seguito del perfezionamento della fase istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale di concessione del contributo, quest'ultimo sarà erogato con effetto a decorrere:
 - a) dalla data di ricevimento dell'istanza, nel caso in cui quest'ultima sia stata presentata in epoca successiva all'ingresso in struttura;
 - b) dalla data di accoglienza in struttura nel caso in cui il ricovero sia avvenuto con criteri di urgenza e indifferibilità sulla base di conforme attestazione dell'UVD;
 - c) dalla data di accoglienza in struttura nel caso in cui l'istanza sia stata presentata prima dell'ingresso nella struttura medesima.

Art. 5 - Criteri di quantificazione e ri-quantificazione del contributo.

1. L'importo del contributo comunale destinato a integrare le rette di accoglienza in strutture residenziali è determinato con riferimento al periodo corrispondente all'anno solare ed è espresso in quote giornaliere.
2. Il contributo annuo è quantificato in funzione del contributo massimo erogabile e del valore dell'ISEE Socio-Sanitario per le Prestazioni residenziali, secondo la seguente formula:

$$[(ISEE_{max} - ISEE_n) / ISEE_{max}] \times Contributo_{max}$$

dove:

- a) ISEE_{max} è il valore massimo dell'ISEE Socio-Sanitario per le Prestazioni

residenziali periodicamente stabilito dalla Giunta comunale con apposita deliberazione ai fini della concessione del contributo: qualora l'ISEE del richiedente superi detto valore, il contributo non può essere concesso e la domanda è rigettata;

- b) ISEEn è il valore dell'ISEE Socio-Sanitario per le Prestazioni residenziali risultante dall'attestazione ISEE rilasciata al richiedente *n*;
 - c) Contributo max è il valore del contributo massimo erogabile nell'anno di riferimento, a sua volta pari alla retta comunicata dalla struttura di accoglienza (al netto dell'eventuale contributo regionale), detratta l'indennità di accompagnamento, se presente.
3. L'importo del contributo viene ricalcolato con la medesima formula di cui al precedente comma tenendo conto dell'eventuale mutamento subito dal contributo massimo, in caso di modifica dell'importo della retta da parte della struttura di accoglienza, nonché dell'eventuale diverso valore del nuovo ISEE Socio-Sanitario per le Prestazioni residenziali dell'assistito.
 4. Per gli anni di erogazione del contributo successivi al primo, l'assistito dovrà attivarsi per il rilascio della nuova attestazione ISEE Socio-sanitario per le Prestazioni residenziali entro 3 mesi dalla sua scadenza. Durante il periodo in cui l'attestazione ISEE risulta scaduta l'erogazione del contributo comunale rimane sospesa fino all'acquisizione da parte del competente Servizio della nuova attestazione ISEE, nel qual caso l'erogazione del contributo sarà riattivata nella identica misura prevista prima della sospensione fino alla fine dell'anno in cui l'attestazione precedente è scaduta. Qualora l'assistito non provveda al rinnovo dell'attestazione ISEE entro il termine indicato il contributo sarà revocato con effetto dal primo giorno successivo a quello della scadenza dell'ultima attestazione ISEE valida. La nuova attestazione ISEE sarà utilizzata per il calcolo dei contributi da erogare con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza della precedente attestazione. Non è consentita l'applicazione di deroghe di alcun genere alle disposizioni di cui al presente comma, salvo casi eccezionali giustificati da motivi, adeguatamente documentati, non dipendenti in alcun modo dall'assistito o dal suo tutore o amministratore di sostegno.
 5. Per i richiedenti il contributo che non dispongano di beni immobili, e non dispongano di beni mobili il cui valore complessivo ecceda la detrazione prevista per il patrimonio mobiliare ai fini del calcolo dell'ISEE, viene assicurata la previsione di una disponibilità finanziaria residua, denominata margine minimo di autosufficienza economica il cui importo è periodicamente stabilito dalla Giunta comunale con apposita deliberazione. Il contributo annuo, su loro istanza, viene così calcolato:

**Retta annua - (entrate annue da emolumenti
pensionistici e indennitari + risparmi - margine
minimo di autosufficienza economica annuo)**

6. Nel caso in cui la retta giornaliera fissata dalla struttura di accoglienza subisca modifiche nel corso dell'anno, il Comune provvederà al ricalcolo dell'importo del contributo con effetto a decorrere dalla data di introduzione della nuova retta da parte della struttura.
7. Nel caso in cui l'assistito a cui sia stato già riconosciuto il contributo perda in seguito ogni possibilità di essere supportato da parenti o rappresentanti legali e non sia più in grado di amministrarsi in autonomia, alla scadenza dell'ISEE l'erogazione

del contributo sarà sospesa in attesa della nomina di un nuovo rappresentante legale o amministratore di sostegno.

Art. 6 – Modalità di versamento del contributo e periodicità del versamento

1. Il contributo è versato all'assistito mediante bonifico bancario sul c/c allo stesso intestato. Il contributo può essere versato direttamente alla struttura di accoglienza nel caso in cui l'assistito abbia sottoscritto e trasmesso al Comune l'apposito atto di delega all'incasso.
2. Il contributo è erogato con periodicità mensile posticipata, previa comunicazione al Comune, da parte della struttura di accoglienza, del numero di giornate di presenza dell'assistito nella struttura medesima durante il mese di riferimento.

Art. 7 – Casi particolari di deroga al sistema di calcolo del contributo

1. L'assistito che non disponga di sufficienti liquidità per poter pagare la parte di retta che rimane a suo carico dopo l'erogazione del contributo comunale, potrà presentare istanza diretta ad ottenere l'applicazione di una deroga al sistema di calcolo del contributo di cui al precedente punto 2 dell'articolo 5 qualora la sua specifica situazione corrisponda ad una delle fattispecie previste nei successivi commi.
2. In caso di titolarità di patrimonio immobiliare è prevista la possibilità di ricalcolare il contributo da erogare in modo da garantire all'assistito la disponibilità del margine minimo di autosufficienza economica, come previsto al punto 5 dell'art. 5, per un periodo massimo di 6 mesi, a condizione che l'assistito sottoscriva l'impegno ad alienare in tempi ragionevolmente brevi il proprio patrimonio immobiliare e a rimborsare al Comune la differenza tra l'importo del contributo erogato "in deroga" e l'importo del contributo effettivamente spettante in base all'applicazione del sistema di calcolo di cui al punto 2 dell'art. 5. Il ricalcolo verrà mantenuto solo nel caso in cui l'assistito dimostri l'impossibilità di alienare il patrimonio immobiliare.
3. Nel caso in cui l'assistito risulti proprietario dell'immobile abitato dal coniuge (e da eventuali figli minori e/o figli invalidi) è prevista la possibilità di ricalcolare il contributo da erogare in modo da garantire al nucleo familiare il minimo vitale impignorabile (fissato annualmente al netto dell'eventuale rata di mutuo gravante sull'immobile), tenendo conto, per il calcolo del minimo vitale impignorabile, anche degli assegni relativi all'eventuale condizione di disabilità dei figli. In questa fattispecie il contributo è ricalcolato annualmente con la stessa modalità, in via permanente.
4. La possibilità di ricalcolare in via permanente il contributo come previsto al punto 2 dell'art. 5 è estesa anche al caso in cui l'assistito sia titolare del solo diritto di abitazione, tenuto conto del fatto che il suddetto diritto è inalienabile e a condizione che risulti accertata l'impossibilità a ripristinare la situazione di domiciliarità.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo alla pubblicazione nell'Albo pretorio online del Comune della deliberazione consiliare con la quale il medesimo è stato approvato.